



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 108/05

14 dicembre 2005

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00,
T-383/00 e T-135/01

*Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e FIAMM Technologies
e a. / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
Beamglow Ltd / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle
Comunità europee*

LA COMUNITÀ PUÒ ESSERE CHIAMATA A RISARCIRE I DANNI CAUSATI DAI SUOI ORGANI ANCHE IN ASSENZA DI COMPORTAMENTI ILLECITI DI QUESTI ULTIMI

*Tuttavia, il Tribunale respinge il ricorso delle società i cui prodotti esportati negli Stati Uniti
sono stati colpiti da sovrattasse doganali poiché il danno commerciale così subito non è
anormale.*

L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è finalizzato alla riduzione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi tra le parti contraenti. Nel 1993 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento che introduce per gli Stati membri disposizioni comuni per l'importazione delle banane (OCM banane).¹ Tale regolamento prevedeva disposizioni preferenziali per le banane originarie di alcuni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. In seguito alle denunce presentate da alcuni paesi dell'area del dollaro, tra i quali gli Stati Uniti, dinanzi all'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC (ORC), quest'ultimo ha dichiarato il regime comunitario d'importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC.

Nel 1998 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento che emenda tale regime.

Ritenendo che il nuovo regime continuasse ad essere incompatibile con gli accordi OMC, l'ORC ha autorizzato gli Stati Uniti, su domanda degli stessi, ad applicare una sovrattassa doganale sulle importazioni di prodotti comunitari figuranti in un elenco redatto

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).

dall'amministrazione americana sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a USD 191,4 milioni².

Sei società con sede nell'Unione europea hanno chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di condannare la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea a risarcire il danno che esse avrebbero subito a causa dell'applicazione delle misure americane di ritorsione alle loro esportazioni verso gli Stati Uniti³.

Si tratta di due società italiane, la FIAMM e FIAMM Technologies e la G. Fedon & Figli SpA, che operano rispettivamente nel settore delle batterie stazionarie e degli astucci per occhiali e prodotti accessori; di due società francesi, l'impresa Le Laboratoire du Bain, che produce ed esporta prodotti effervescenti per il bagno, e la Groupe Fremaux, specializzata nella confezione di biancheria da letto in cotone di cui essa commercializza una parte negli Stati Uniti tramite la sua filiale americana Palais Royal, Inc; di una società tedesca, la CD Cartondruck AG, che produce scatole pieghevoli in cartoncino stampato e decorato, destinate al confezionamento dei prodotti con marchi di alta qualità e di un'impresa britannica, la Beamglow Ltd, che produce scatole pieghevoli in cartoncino stampato e decorato destinate all'imballaggio di prodotti quali i cosmetici e i profumi.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, il Tribunale ricorda che essa è subordinata alla sussistenza di tre condizioni cumulative, vale a dire l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettività del danno fatto valere dalle ricorrenti e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento contestato alle istituzioni e il danno lamentato.

Il Tribunale rileva che gli accordi OMC non figurano tra le norme alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Di conseguenza, non è possibile rilevare nel caso di specie l'illiceità del comportamento contestato al Consiglio e alla Commissione.

Alla luce di ciò, il ricorso per risarcimento delle ricorrenti dev'essere respinto in quanto presuppone l'illiceità di tale comportamento.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità in cui la Comunità può incorrere anche in assenza di comportamento illecito dei suoi organi, il Tribunale rileva che, quando, come nella fattispecie, l'illiceità del comportamento delle istituzioni convenute (Consiglio e Commissione) non può essere accertata, le imprese che sopportano una parte sproporzionata degli oneri derivanti dal comportamento delle istituzioni comunitarie possono, in presenza di determinate condizioni, ottenere un risarcimento del danno subito.

Infatti, il Trattato CE impone alla Comunità di risarcire alcuni danni provocati dal comportamento delle sue istituzioni la cui illiceità non è dimostrata. A tal fine, devono essere cumulativamente soddisfatte le condizioni seguenti: l'effettività del danno, il nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e il carattere speciale e anormale del danno subito.

² Nel 2001 la Comunità ha modificato l'OCM banane con il regolamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2). Gli Stati Uniti d'America hanno sospeso l'applicazione della loro sovrattassa doganale con effetto dal 30 giugno 2001.

³ La società Beamglow ha chiesto anche la condanna del Parlamento europeo, ma il Tribunale ha dichiarato tale parte del ricorso irricevibile.

Il Tribunale rileva che la condizione relativa all'effettività del danno è soddisfatta, poiché le statistiche fornite dalla Commissione dimostrano una sensibile diminuzione delle esportazioni verso gli Stati Uniti dei prodotti delle società ricorrenti.

Anche la seconda condizione relativa all'esistenza di un nesso diretto di causalità tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni comunitarie è considerata soddisfatta nel caso di specie. Infatti, è il comportamento del Consiglio e della Commissione, ossia l'adozione del regime comunitario d'importazione delle banane, che ha indotto gli Stati Uniti ad adottare le loro misure di ritorsione. Pertanto, il comportamento delle istituzioni convenute è la causa determinante del danno subito.

Tuttavia, riguardo alla condizione relativa al carattere anormale del danno, il Tribunale esclude che nel caso di specie le imprese ricorrenti abbiano subito un danno siffatto. Infatti, i danni che gli operatori economici possono subire presentano un carattere anormale solo quando superano i limiti dei rischi economici inerenti alle attività esercitate nel settore di cui trattasi.

Orbene, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato che il danno commerciale da esse subito a causa del comportamento del Consiglio e della Commissione ha ecceduto i limiti dei rischi inerenti alla loro attività di esportazione.

Di conseguenza, il Tribunale respinge i ricorsi.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL

I testi integrali delle sentenze si trovano sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tali testi possono essere consultati il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674